

ACCORDO

TRA

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS (C.F. 80051890152), con sede legale in 20135 Milano (MI), Viale Isonzo, n. 25, C.F. 80051890152, in persona del Consigliere Delegato, Dott. Daniele Finocchiaro, munito dei necessari poteri di firma {nel seguito "**AIRC**")

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE (C.F. 80013890324, PEC ateneo@pec.units.it) con sede in 34127 Trieste, Piazzale Europa 1, in persona del Rettore, Prof. Roberto Di Lenarda, munito dei necessari poteri di firma, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di amministrazione del 26 luglio 2024 (prot. n. 130152) (di seguito denominata "**Università**"),

AIRC e l'Università, di seguito congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**"

PREMESSO CHE

- AIRC è un ente del terzo settore che opera, con propria organizzazione, per la promozione di iniziative di sensibilizzazione e ricerca per la lotta contro il cancro nonché per la diffusione di una corretta informazione al riguardo;
- AIRC è interessata a realizzare attività in collaborazione con realtà istituzionali affinché le loro strutture e i loro utenti siano sensibilizzati su tali tematiche e possano partecipare concretamente a perseguire l'obiettivo di far diventare sempre di più il cancro una malattia curabile;
- nel quadro della propria attività, AIRC ha realizzato un progetto di sensibilizzazione e informazione sul mondo della ricerca sul cancro rivolto agli studenti dell'Università, denominato *AIRCampus*;
- l'Università è sensibile agli scopi sociali perseguiti da AIRC e, a tal fine, intende sostenere e promuovere con AIRC campagne di informazione e sensibilizzazione sulla ricerca oncologica nonché sulla prevenzione e la cura dei tumori favorendo, all'interno delle proprie sedi, il coinvolgimento di propri docenti e la partecipazione degli studenti ;
- le Parti concordano nella volontà di formalizzare un accordo per definire e coordinare i propri rapporti di collaborazione, nell'ambito delle rispettive competenze, con l'obiettivo di promuovere *AIRCampus* per la durata dell'Accordo, attraverso lo svolgimento delle iniziative di seguito specificate.
- nell'ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall'Università degli Studi di Trieste, il presente accordo, quando possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando, per esigenze di sintesi, è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità accademica

Tutto ciò premesso, le Parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE

- 1.1 Le premesse innanzi indicate costituiscono per intero parte integrante e sostanziale del presente accordo (di seguito **"Accordo"**).

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO

- 2.1 Mediante l'Accordo l'Università, a titolo gratuito, assume l'impegno di collaborare con AIRC nelle attività di sensibilizzazione e informazione sul mondo della ricerca oncologica, mediante l'organizzazione durante gli anni accademici 2024/25 e 2025/26, di **n. 10 (dieci) lezioni ad anno** rivolte agli studenti su tematiche collegate all'attività di AIRC e di interesse per gli specifici corsi di studio coinvolti. Le lezioni avranno luogo in presenza in aula oppure da remoto, attraverso le piattaforme di teledidattica in uso in Ateneo, durante gli orari curricolari per la durata dell'Accordo.
- 2.2 I contenuti e la tipologia delle lezioni, nonché i relatori che saranno coinvolti, saranno concordati tra le Parti, mediante stipula di specifici accordi attuativi, anche nella forma dello scambio di lettera, previa eventuale autorizzazione degli organi decisionali di ciascuna Parte in relazione alle specifiche iniziative da intraprendere. I temi trattati nei seminari in aula potranno, poi, fungere da spunto per laboratori nell'ambito degli stessi corsi. In quest'ultimo caso gli accordi attuativi, disciplineranno con opportune e dettagliate previsioni quanto necessario affinché sia rispettato nel caso concreti il rispetto della normativa generale e specifica per la salute e la sicurezza sul lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo.
- 2.3 Nel corso dell'anno accademico le Parti valuteranno insieme se ci saranno le condizioni per realizzare con successo un'iniziativa speciale di comunicazione, aperta a tutti gli studenti dell'Università, con l'obiettivo di promuovere la conoscenza di AIRC anche presso i ragazzi che non avranno avuto la possibilità di fare esperienza diretta a lezione. L'iniziativa avrà altresì lo scopo di estendere agli studenti l'invito a diventare volontari AIRC.
- 2.4 Al fine di promuovere e organizzare tutto quanto oggetto dell'Accordo, monitorarne la realizzazione, proporre gli eventuali adeguamenti, le Parti si confronteranno periodicamente e pariteticamente.
- 2.5 L'Università, al fine di favorire il pieno raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo e con riferimento alla sola attività didattica prevista nello stesso, s'impegna a mettere a disposizione la rete dei rapporti istituzionali, i suoi strumenti digitali, spazi adeguati ea diffondere le iniziative e le attività programmate sui propri canali istituzionali ovvero con i mezzi che riterrà più opportuni.
- 2.6 AIRC potrà promuovere sui propri canali di comunicazione, ovvero con i mezzi che riterrà più opportuni, le attività svolte in collaborazione con l'Università.

ARTICOLO 3 - DURATA DELL'ACCORDO, RECESSO E RISOLUZIONE

- 3.1 L'Accordo decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha validità fino al **30 settembre 2026**, con esclusione di suo rinnovo tacito o automatico.
- 3.2 Ciascuna Parte ha facoltà di recedere unilateralmente dall'Accordo attraverso comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo di raccomandata A/R o di PEC con un preavviso di 1 (uno) mese.
- 3.3 Le Parti potranno altresì risolvere consensualmente l'Accordo, tramite scambio di lettera o sottoscrizione di lettera congiunta, senza che alcuna delle Parti possa avanzare qualsivoglia pretesa a titolo risarcitorio o indennitario.
- 3.4 Il recesso, così come la risoluzione consensuale, avranno efficacia per l'avvenire, decorso un mese dalla loro comunicazione, fatto salvo, comunque, l'obbligo di portare ad integrale compimento le attività in corso alla data di efficacia degli stessi.

ARTICOLO 4 – REFERENTI DELL'ACCORDO

- 4.1 Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 2, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.
- 4.2 Per l'Università degli Studi di Trieste la referente è tenuta a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione dell'Accordo, sulle attività didattiche svolte e sulle eventuali ulteriori forme di collaborazione sviluppate tra le Parti (laboratori, progetti, ecc.), e viene individuato nella prof.ssa Vanessa Nicolin del Dipartimento Universitario Clinico di Scienze mediche, chirurgiche e della salute
- 4.3 Per AIRC la referente è la dott.ssa Elisa Mosconi.
- 4.4 In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

ARTICOLO 5 - CONTROVERSIE

- 5.1 Le Parti tenteranno di risolvere, in forma amichevole, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ragione o in relazione all'Accordo entro un termine massimo di 30 (trenta) giorni dal sorgere della controversia. Qualora il tentativo di composizione bonaria abbia esito negativo, le Parti potranno adire il Foro di Milano, in via esclusiva, con esclusione di ogni ulteriore Foro alternativo o concorrente.

ARTICOLO 6 - DIRITTI

- 6.1 L'eventuale materiale informativo prodotto in occasione delle iniziative oggetto dell'Accordo potrà essere successivamente utilizzato da AIRC e dall'Università per promuovere le rispettive attività istituzionali, previo consenso preventivo dell'altra Parte. Utilizzi diversi o da parte di terzi dovranno essere previamente concordati con l'AIRC e l'Università.
- 6.2 In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, eventuali diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno

determinati di volta in volta *pro quota* inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

- 6.3 Ogni utilizzo dei segni distintivi dell'altra Parte potrà avvenire soltanto previo accordo in forma scritta. A nessuna delle Parti è consentito l'uso del logo, del marchio e/o del nome dell'altra Parte per attività commerciali e per qualsiasi attività diversa da quelle previste dall'Accordo.

ARTICOLO 7 – CLAUSOLA DI LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

- 7.1 AIRC non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.
- 7.2 L'Università non si assume le obbligazioni di AIRC né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di AIRC.
- 7.3 È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte da AIRC; è parimenti esclusa ogni garanzia di AIRC per le obbligazioni contratte dall'Università.

ARTICOLO 8 – CODICI ETICI E DI COMPORTAMENTO

- 8.1 Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

ARTICOLO 9 – CLAUSOLA ANTIDISCRIMINAZIONE

- 9.1 Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare sanzioni o risoluzione dell'accordo.

ARTICOLO 10 – ANTIRICICLAGGIO

- 10.1 Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 11.1 Le parti, qualora le specifiche attività attuative dell'accordo si baseranno o saranno

formate dal trattamento di informazioni anche di carattere personale o particolare, si impegnano sin d'ora ad attuare e mantenere la conformità alla normativa di settore vigente in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto attiene e deriva dal Regolamento Generale Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs 101/2018 (Codice in Materia di Protezione dei dati personali). In tal caso, le parti si impegnano ad eseguire ex ante un'analisi documentata sul trattamento dei dati personali in termini di operazioni, ruoli e responsabilità e impatto, nonché di garantire la tutela dei diritti e delle libertà dei soggetti interessati ai quali i dati personali si riferiscono.

ARTICOLO 12 - COPERTURE ASSICURATIVE E SICUREZZA

- 12.1 L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali e i laboratori dell'altra Parte.
- 12.2 AIRC garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con il presente Accordo presso i locali dell'Università.
- 12.3 Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.
- 12.4 Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. A tal fine il personale di AIRC e/o gli eventuali collaboratori saranno tenuti ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

ARTICOLO 13 - ONERI FISCALI E SOTTOSCRIZIONE

- 13.1 L'Accordo sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi degli art. 5 e 39 del D.P.R. 131/86, a cura e spese della parte che ne farà richiesta.

ARTICOLO 14 - NORME FINALI

- 14.1 L'Accordo non limita la facoltà delle Parti di concludere accordi simili con altri soggetti e/o istituzioni.
- 14.2 Eventuali modifiche all'Accordo saranno efficaci solo se formalizzate tra le Parti in forma scritta, previa delibera dei rispettivi organi decisionali.

Milano – Trieste, date delle firme digitali

FONDAZIONE AIRC PER LA RICERCA SUL CANCRO ETS

Il Consigliere Delegato

Dott. Daniele Finocchiaro

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

Il Rettore

Prof. Roberto Di Lenarda
